



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE T.P.L.
DIVISIONE 6

Roma, 06/05/2013

Prot. n. 2908 - 08.09
Allegato 1

A Tutte le Direzioni Generali
Territoriali - USTIF
Loro Sedi

E p. c. Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Impianti a Fune
Via Brennero, 136 – Centro “Le
Fornaci”
38100 Trento

“ “ Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Trasporti Funiviari
Via Crispi, 10
39100 Bolzano

“ “ Alla Regione Autonoma Valle D’Aosta
Assessorato Trasporti
Servizio Infrastrutture Funiviarie
Grand Chemin, 34
11020 ST. Christophe (AO)

“ “ Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione Regionale Viabilità e
Trasporti
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste

- “ “ All’ACIF
c/o Ing. Piergiorgio Graziano
Corso Galileo Ferraris, 164
10134 Torino
- “ “ All’ANITIF
c/o Ing. Sergio Tiezza
Via Colz, 85
39030 La Villa in Badia (BZ)
- “ “ All’ANEF
c/o Ing. Piergiacomo Giuppani
Via Boffalora, 13
23100 Sondrio

OGGETTO: Trasmissione Circolare Ministeriale “Disposizioni Tecniche per il trasporto di biciclette, fun-bob ed altri mezzi simili su seggiovie e cabinovie”.

In allegato si trasmette la Circolare prot. n. R.U. 2826 – 08.09 del 3 maggio 2013 avente per oggetto le “Disposizioni Tecniche per il trasporto di biciclette, fun-bob ed altri mezzi simili su seggiovie e cabinovie”.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Virginio Di Giambattista)





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE T.P.L.
DIVISIONE 6

CIRCOLARE Prot. R.U. n. 2826 – 08.09

Roma, 03/05/2013

OGGETTO: Disposizioni Tecniche per il trasporto di biciclette, fun-bob ed altri mezzi simili su seggiovie e cabinovie.

In considerazione delle competenze attribuite alla scrivente dal DPR 11/07/1980 n. 753 e della diffusione di nuove attività sportive in montagna, praticate con biciclette, fun-bob e altri mezzi simili, con la conseguente esigenza di trasportare tali mezzi sugli impianti a fune, è emersa la necessità di disciplinare tale trasporto.

Al riguardo, acquisito il parere della Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri nella seduta del 10 maggio 2012, sono impartite le seguenti

“DISPOSIZIONI TECNICHE PER IL TRASPORTO DI BICICLETTE, FUN-BOB ED ALTRI MEZZI SIMILARI SU SEGGIOVIE E CABINOVIE”

1. Campo d’applicazione.

Le presenti disposizioni si applicano al trasporto di biciclette, fun-bob ed altri mezzi simili su seggiovie e cabinovie ad ammorsamento fisso o automatico.

2. Definizioni.

Ai fini dell’applicazione delle seguenti disposizioni, s’intende:

- per “*veicolo*” una seggiola o una cabina collegata, sia permanentemente che temporaneamente, all’anello trattivo;
- per “*mezzo*” una bicicletta, un fun-bob o un altro attrezzo sportivo simile;
- per “*dispositivo dedicato*” qualsiasi dispositivo atto a sostenere e fissare stabilmente il mezzo trasportato al *veicolo*.

3. Prescrizioni tecniche.

Il progetto dell’adeguamento per consentire il trasporto dei *mezzi*, presentato ai sensi dell’art. 3 del DPR 753/80, deve essere redatto da un ingegnere iscritto all’albo professionale e controfirmato dal

ttore di Esercizio; quest'ultimo, inoltre, dovrà redigere e presentare contestualmente al detto progetto le opportune integrazioni al Regolamento di Esercizio, nel quale peraltro deve essere riportato il massimo carico del *mezzo* che può essere trasportato dal *dispositivo dedicato*.

Per gli impianti costruiti antecedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs. 12/6/2003 n. 210, il progetto dell'adeguamento proposto deve contenere, tra l'altro, le verifiche atte a dimostrare quanto segue.

- a) L'installazione del *dispositivo dedicato* al *veicolo* non pregiudica la resistenza della struttura portante del *veicolo* stesso.
- b) Il *mezzo* trasportato è fissato in modo sicuro e stabile al *veicolo* tramite il *dispositivo dedicato* il quale, in particolare, deve:
 - evitare lo sganciamento accidentale del *mezzo*;
 - evitare l'urto del *mezzo* con i passeggeri trasportati durante la corsa;
 - risultare privo di spigoli vivi;
- c) Il *dispositivo dedicato* è realizzato secondo le "Prescrizioni Tecniche Speciali" di cui al Decreto Ministeriale 8 marzo 1999 e le regole dell'arte del buon costruire.
- d) Sono mantenuti tutti i franchi minimi (verticali, laterali, libere oscillazioni ed intervia), tenendo conto della configurazione del *veicolo* con i *mezzi* trasportati nelle condizioni più gravose.

Per gli impianti costruiti ai sensi del predetto D. Lgs. 210/2003, il progetto dell'adeguamento proposto deve contenere quanto segue.

- a) L'attestato di certificazione e la dichiarazione di conformità relativa al sottosistema 4 (veicoli) completo del *dispositivo dedicato* e con indicazione dei relativi limiti d'impiego.
- b) La verifica del corretto interfacciamento del predetto sottosistema 4 con gli altri sottosistemi e con l'infrastruttura. In particolare, in quest'ultimo caso, il mantenimento di tutti i franchi minimi (verticali, laterali, libere oscillazioni ed intervia), tenendo conto della configurazione del *veicolo* con i *mezzi* trasportati nelle condizioni più gravose.
- c) Il documento di utilizzo del *dispositivo dedicato*.

In tutti i casi ed in tutti gli impianti, deve essere consentito il trasporto di passeggeri e mezzi nel caso di discesa, eventualmente adottando opportune prescrizioni d'esercizio (es.: riduzione di velocità), ad eccezione di quegli impianti per i quali non risulta costruttivamente possibile rispettare le norme di riferimento.

Alla conclusione dei lavori di adeguamento, il Direttore di Esercizio deve:

- a) verificare la stabilità del *mezzo* trasportato nelle condizioni statiche e dinamiche più sfavorevoli dell'impianto, constatando l'impossibilità dello sganciamento accidentale del *mezzo* dal *dispositivo dedicato*;
- b) deve verificare, nel caso d'intervento di un dispositivo di anticollisione nelle seggiovie ad ammortamento automatico, una distanza non inferiore a 0,50 m tra i veicoli, tenendo conto dell'ingombro del *mezzo* trasportato.

Successivamente alle suddette verifiche, l'impianto deve essere sottoposto, previa presentazione della documentazione probatoria (dichiarazione di corretta realizzazione/installazione firmata dal progettista/attore/installatore dei dispositivi, certificati dei materiali, controlli non distruttivi, etc), ad una

visita di accertamento da parte dell'Autorità di sorveglianza ai sensi dell'art. 5 del DPR 753/80, per il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per l'esercizio del trasporto dei *mezzi*, ai sensi dell'art. 4 del medesimo DPR 753/80.

4. Modalità di esercizio.

Il Regolamento di Esercizio deve essere integrato da disposizioni che disciplinano il trasporto del *mezzo* e che garantiscono, tra l'altro, il rispetto dei seguenti requisiti.

- a) Durante il trasporto il *mezzo* deve essere fissato al *veicolo* conformemente alle istruzioni per l'uso del *dispositivo dedicato*, allegate al progetto d'adeguamento, in modo stabile e sicuro.
- b) Nelle seggiovie e, ove ritenuto necessario, anche nelle altre tipologie d'impianti, la procedura di carico e scarico del *mezzo* deve essere effettuata dal personale di stazione; durante tali operazioni, deve comunque essere garantita la normale assistenza ai passeggeri nelle fasi d'imbarco e sbarco.
- c) Gli agenti di stazione devono precludere il trasporto del *mezzo* nel caso questo possa pregiudicare la sicurezza e la regolarità dell'esercizio (es. superamento della portata del *veicolo*, superamento del carico massimo trasportabile con il *dispositivo dedicato*, configurazioni del *mezzo* non compatibili con il *dispositivo dedicato*, ecc.) e assicurarsi che il *mezzo* sia privo di elementi e accessori sfilabili o sganciabili che possano cadere in linea. A tal riguardo nelle stazioni deve essere installata un'apposita segnaletica che informi gli utenti sull'obbligo di eliminare gli elementi e accessori sfilabili o sganciabili dal *mezzo*, prima che lo stesso venga caricato, e sul peso massimo del *mezzo* che può essere trasportato.
- d) E' consentito il trasporto del *mezzo* sullo stesso *veicolo* occupato dai passeggeri solo quando non si verifichino interferenze in fase d'imbarco e sbarco tra i *mezzi* trasportati e tra questi ed i passeggeri.

Inoltre, il regolamento d'esercizio deve essere completato con le modalità per il trasporto in discesa qualora previsto e, nei casi in cui sussista la necessità, il Piano di Soccorso, che ne costituisce parte integrante, deve essere adattato alle nuove modalità di trasporto.

Nel caso in cui nell'impianto non sia consentito il trasporto in discesa di persone e *mezzi*, ne dovrà essere data idonea informazione al pubblico nella stazione di partenza.

5. Manutenzione e prove periodiche.

Per gli impianti costruiti antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 210/2003 che necessitano di appositi *dispositivi dedicati* per il trasporto dei *mezzi*, tali *dispositivi* sono da sottoporre ai controlli periodici, previsti dal costruttore del *dispositivo* stesso, ed alle revisioni speciali e generali secondo il D.M. 02/01/1985 n. 23, mentre per gli impianti costruiti ai sensi del D.Lgs. 210/2003 detti controlli devono essere eseguiti secondo quanto indicato nel documento di utilizzo del *dispositivo dedicato*.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Virginia Di Giambattista)